

Deliberazione n.

del 16/12/2021

48

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di dicembre, in collegamento telematico con inizio alle ore 20.30.

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta **pubblica** di **prima convocazione** ed in sessione **ordinaria**, presieduto dal consigliere Simone Pirovano, Presidente del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Segretario Generale, dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

| Cognome e Nome | Carica | Pres. | Ass. | Cognome e Nome | Carica | Pres. | Ass. |
|-------------------|------------|-------|------|---------------------------|--------|-------|------|
| SANTAMBROGIO LUCA | SINDACO | X | - | CASTELLI ANDREA | C.C. | - | X |
| PIROVANO SIMONE | PRES. C.C. | X | - | TERRANEO ANDREA | C.C. | X | - |
| RATTI MATTEO | C.C. | X | - | TAGLIABUE CHIARA | C.C. | X | - |
| DESIDERI LORENZA | C.C. | X | - | UCCELLO ALESSANDRO | C.C. | X | - |
| TAGLIABUE SERENA | C.C. | X | - | NAVA MASSIMO AMBROGIO | C.C. | X | - |
| BUSNELLI MICOL | C.C. | X | - | TAGLIABUE PAOLO | C.C. | X | - |
| BUSNELLI MIRCO | C.C. | X | - | BUSNELLI VERMONDO | C.C. | X | - |
| BOGA ANDREA | C.C. | X | - | TAVEGGIA GIORGIO FIORENZO | C.C. | - | X |
| ASNAGHI ANDREA | C.C. | X | - | | • | • | |
| | | | | | | | |

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori:

| Cognome e Nome | Carica | Pres. | Ass. | Cognome e Nome | Carica | Pres. | Ass. |
|-----------------|--------|-------|------|--------------------|--------|-------|------|
| VILLA ALESSIA | ASS | X | - | SODANO UMBERTO | ASS | X | - |
| BONACINA ANDREA | ASS | X | - | TAGLIABUE STEFANIA | ASS | X | - |
| MARIANI FABIO | ASS | X | - | | | | |

Il Presidente del Consiglio Comunale, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:

^{*} Assenti Non Giustificati:

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.

Finalità: effettuare la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31.12.2020. Viene confermato il quadro della precedente ricognizione annuale, effettuata nel dicembre 2020, fatto salvo l'aggiornamento delle quote di partecipazione dell'Ente, conseguente alle modifiche societarie *medio tempore* intercorse.

Importo da impegnare: il provvedimento non comporta impegni di spesa.

Il presente provvedimento viene assunto nell'ambito di una seduta del Consiglio Comunale svolta mediante audio video conferenza, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 8.04.2020: "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART.73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIOSANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19".

L'Assessore al Bilancio Sodano Umberto relaziona sulla questione del recesso di AEB.

Interviene il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie Dott.ssa Corbetta Sara che illustra il contenuto tecnico del provvedimento.

Intervengono i Consiglieri Comunali Busnelli Vermondo e Uccello Alessandro che preannunciano voto di astensione.

Per l'integrale discussione si rinvia alla registrazione della videoconferenza che sarà oggetto di integrale sbobinatura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito, T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito, Decreto correttivo);

Rilevato che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1), le Pubbliche Amministrazioni ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., entro 30 settembre 2017, il Comune di Meda ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, dando atto che non occorreva procedere ad alcuna misura di razionalizzazione (deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.09.2017);

Richiamato l'art. 20 T.U.S.P. il quale, in sintesi, prevede che:

- le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano alcuni presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- i presupposti per l'adozione dei suddetti piani di razionalizzazione sono i seguenti:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 T.U.P.S.;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- detti piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno;
- in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 16/12/2021

Rilevato che, alla data del 31.12.2020, le società partecipate dal Comune di Meda sono le seguenti:

Partecipazioni dirette

| 1. Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. | - quota di partecipazione 1,5448% |
|--|-----------------------------------|
|--|-----------------------------------|

Partecipazioni indirette di primo livello

Tramite AEB S.p.A.: 1. Gelsia S.r.l. - quota di partecipazione 1,5448%

2. Reti Più S.r.l. - quota di partecipazione 1,5448%

3. Gelsia Ambiente S.r.l. - quota di partecipazione 1,0814%

4. Sinergie Italiane (Sinit)S.r.l. in liquidazione - quota di partecipazione 0,1109%

5. A2A Illuminazione - quota di partecipazione 1,5448%; Pubblica S.r.l.

Tramite BEA S.p.A.: 6. BEA Gestioni S.p.A. - quota di partecipazione 6,606%

7. Seruso S.p.A. - quota di partecipazione 1,284%

Tramite CAP Holding S.p.A.: 8. Amiacque S.r.l. - quota di partecipazione 0,8162%


9. Pavia Acque Scarl - quota di partecipazione 0,0824%

10. Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione - quota di partecipazione 0,4166%

11. Fondazione CAP - quota di partecipazione 0,8162%

Tramite ASSP S.p.A.: 12. AEB S.p.A. - quota di partecipazione 0,0034%,

come riepilogate nella seguente rappresentazione grafica:



Che pertanto - rispetto alla revisione periodica di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020, con riferimento alla situazione al 31.12.2019 - le variazioni intervenute alla data del 31.12.2020, sono le seguenti: *AEB S.p.A.*

- ➤ la partecipazione diretta si è ridotta dal 2,2877% all'1,5448%;
- ➤ la partecipazione indiretta tramite la società ASSP S.p.A. si è ridotta dallo 0,0051% allo 0,0034%;

Gelsia S.r.l.

→ la partecipazione indiretta di primo livello tramite AEB S.p.A. si è ridotta dal 2,2877% all'1,5448%;

Reti Più S.r.l.

➤ la partecipazione indiretta di primo livello si è ridotta dal 2,2862% all'1,5448%;

Gelsia Ambiente S.r.l.

➤ la partecipazione indiretta di primo livello si è ridotta dall'1,6014% all'1,0814%;

A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.

➤ vi è stata l'acquisizione della partecipazione indiretta di primo livello dell'1,5448% tramite la società AEB S.p.A.;

Sinit S.r.l. in liquidazione.

➤ la partecipazione indiretta di primo livello si è ridotta dallo 0,1642% allo 0,1109%.

Dato atto che:

- tutte le variazioni di cui sopra derivano dall'attuazione dell'operazione di integrazione societaria e industriale tra il Gruppo AEB, con a capo la Ambiente Energia Brianza (in acronimo AEB) S.p.A. ed il Gruppo A2A, con a capo A2A S.p.A.;
- i dati anagrafici, i settori di attività e gli affidamenti in essere delle società partecipate del Comune di Meda alla data del 31.12.2020 sono gli stessi di cui alla ricognizione ordinaria ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P. delle precedenti annualità (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 40 del 17.12.2018, n. 44 del 16.12.2019 e n. 54 del 21.12.2020);

Verificato quindi che non sussistono motivazioni per l'alienazione di alcuna delle partecipazioni detenute dal Comune di Meda alla data del 31.12.2020 ovvero per l'adozione di eventuali altre misure di razionalizzazione nei confronti delle stesse, ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P.;

Rilevato che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2020, è stata adottata attività di razionalizzazione rispetto alla società AEB S.p.A. prevedendo l'alienazione delle quote azionarie detenute dall'Ente tramite esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003;

Richiamate quindi:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020, con la quale è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Meda possedute alla data del 31.12.2019, ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., dando atto che non occorreva procedere ad alcuna misura di razionalizzazione, fatta salva quella già disposta nei confronti della società AEB S.p.A. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 4.03.2021, con la quale è stata confermata l'attività di razionalizzazione disposta nei confronti della società AEB S.p.A. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2020 (e ribadita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020);

Considerato pertanto che, avendo approvato nell'anno 2020 l'attività di razionalizzazione della società AEB S.p.A., il Comune di Meda è tenuto ad adottare, entro il 31.12.2021, la relazione sull'attuazione di detta azione di razionalizzazione, come previsto dall'art. 20, comma 4, T.U.S.P.;

Vista pertanto l'allegata scheda relativa allo stato di attuazione dell'attività di razionalizzazione della società AEB S.p.A. redatta secondo lo schema di cui alla "Scheda di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31.12.2021 (Art. 20, c. 4, TUSP)", pubblicata dal MEF – Dipartimento del Tesoro sul proprio sito internet in data 04.11.2021 (allegato n. 1);

Visto il verbale della seduta della Commissione Bilancio e Società Partecipate del 25.11.2021;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Atteso che la votazione, resa in forma palese, ha prodotto il seguente esito:

Consiglieri Comunali collegati n.15:

Santambrogio, Pirovano, Ratti, Desideri, Tagliabue Serena, Busnelli Micol, Busnelli Mirco, Boga, Asnaghi, Terraneo, Tagliabue Chiara, Uccello, Nava, Tagliabue Paolo, Busnelli Vermondo

Consiglieri Comunali votanti n.10

FAVOREVOLI N. 10

CONTRARI nessuno

ASTENUTI N.5 (Tagliabue Chiara, Uccello, Nava, Tagliabue Paolo, Busnelli Vermondo)

DELIBERA

- 1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Meda alla data del 31.12.2020, come in premessa meglio dettagliate, dando atto che non occorre procedere ad alcuna misura di razionalizzazione rispetto alle partecipazioni detenute dall'Ente;
- 2. Di dare atto che i dati anagrafici, i settori di attività e gli affidamenti in essere delle società partecipate del Comune di Meda alla data del 31.12.2020 sono gli stessi di cui alla ricognizione ordinaria effettuata alla data del 31.12.2019 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020);
- 3. Di approvare, in conformità a quanto previsto dall'art. 20, comma 4, T.U.S.P., l'allegata relazione sullo stato di attuazione dell'attività di razionalizzazione della società AEB S.p.A., redatta secondo lo schema di cui alla "Scheda di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31.12.2021 (Art. 20, c. 4, TUSP)", pubblicato dal MEF Dipartimento del Tesoro sul proprio sito internet in data 04.11.2021 (allegato n. 1);
- 4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione nonché della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione dell'anno 2020, ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, ed in conformità agli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)" redatti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro;
- 5. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, T.U.S.P.;

Con successiva e separata votazione espressa dai presenti in forma palese, che ha prodotto il seguente esito:

Consiglieri Comunali collegati n.15:

Santambrogio, Pirovano, Ratti, Desideri, Tagliabue Serena, Busnelli Micol, Busnelli Mirco, Boga, Asnaghi, Terraneo, Tagliabue Chiara, Uccello, Nava, Tagliabue Paolo, Busnelli Vermondo

Consiglieri Comunali votanti n.10

FAVOREVOLI N. 10

CONTRARI nessuno

ASTENUTI N.5 (Tagliabue Chiara, Uccello, Nava, Tagliabue Paolo, Busnelli Vermondo)

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto L.gs n. 267/2000.

Alle ore 23:35 il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiusa la seduta di Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Simone Pirovano IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Paola Cavadini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 16/12/2021

$Elenco\ allegati:$

- 1) Scheda di attuazione piano di razionalizzazione 2020 e relativi allegati;
- 2) parere tecnico
- 3) parere contabile



Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.

esprime parere favorevole

Meda, 10/12/2021

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

¹ Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ²

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.

esprime parere favorevole

Meda, 10/12/2021

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

² Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49

ALLEGATO n. 1) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del ___

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Recesso dalla società

| DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Codice Fiscale | 02641080961 | | | |
| Denominazione | AMBIENTE ENERGIA BRIANZA SOCIETA' PER AZIONI | | | |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione | | |
|--|---|--|--|
| Stato di attuazione della procedura | Recesso esercitato, con esito positivo ma non ancora liquidato | | |
| Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato | | | |
| esercizio del diritto di recesso) | | | |
| Stato di avanzamento della procedura | Il perfezionamento del recesso dalla società AEB S.p.A. è attualmente sospeso a seguito delle vicende giudiziarie che hanno interessato la deliberazione del Consiglio Comunale di Seregno n. 17 del 20.04.2020, con la quale era stata approvata l'operazione di integrazione societaria ed industriale tra il Gruppo AEB-Gelsia e il Gruppo A2A., in relazione alla quale il Comune di Meda aveva deliberato il recesso ai sensi dell'art. 2437-bis c.c. Per il dettaglio dell'iter compiuto e della motivazione in ordine all'attuale sospensione del perfezionamento del recesso si rinvia al contenuto delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 57 del 12.04.2021 "Indirizzi in merito all'attività di razionalizzazione della partecipazione nella società AEB S.p.A." e n. 181 del 29.09.2021 "Ulteriori indirizzi in merito all'attività di razionalizzazione della partecipazione nella società AEB S.p.A.", con le quali, in sintesi, l'Ente ha deliberato di sospendere ogni attività di razionalizzazione della partecipazione della partecipazione della partecipazione della partecipazione della partecipazione nella società AEB S.p.A., stante, da un lato, l'incertezza in ordine alle sorti dell'operazione di aggregazione societaria ed industriale tra il Gruppo AEB ed il Gruppo A2A – sia sotto l'aspetto amministrativo che civilistico - e, dall'altro, la pendenza presso il Tribunale di Monza di una procedura arbitrale tra AEB S.p.A. ed ASSP S.p.A., avente ad oggetto la valutazione economica della società AEB S.p.A. | | |
| Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo | / | | |
| Data di esercizio del diritto di recesso | / | | |
| Ulteriori informazioni* | Allegati quale parte integrante della presente scheda: deliberazioni della Giunta Comunale n. 57 del 12.04.2021 e n. 181 del 29.09.2021. | | |

^{*}Campo testuale con compilazione facoltativa.



Deliberazione n.

57

del 12/04/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ AEB S.P.A.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dodici** del mese di **APRILE**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **18.00**

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

| Nome e Cognome | Qualifica | Presente | Assente |
|--------------------|-----------|----------|---------|
| LUCA SANTAMBROGIO | SINDACO | X | |
| ALESSIA VILLA | ASSESSORE | X | |
| ANDREA BONACINA | ASSESSORE | X | |
| FABIO MARIANI | ASSESSORE | X | |
| UMBERTO SODANO | ASSESSORE | X | |
| STEFANIA TAGLIABUE | ASSESSORE | X | |

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:

INDIRIZZI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ AEB S.P.A.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2020 con la quale è stata approvata un'attività di razionalizzazione nei confronti della società AEB S.p.A., prevedendo l'alienazione delle quote azionarie detenute dall'Ente tramite l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003, in occasione dell'integrazione societaria e industriale tra il Gruppo AEB, con a capo la Ambiente Energia Brianza S.p.A. e il Gruppo A2A, con a capo A2A S.p.A., comprensiva della scissione parziale di Unareti S.p.A. in Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A.;

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020 con la quale, nell'ambito della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Meda alla data del 31.12.2019 ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., è stata confermata detta attività di razionalizzazione;

Rilevato che:

- in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2020, con lettera in data 18.05.2020 prot. n. 8937, il Comune di Meda ha comunicato alla società AEB S.p.A. l'esercizio del diritto di recesso dalla società, ex art. 2437-bis c.c., rispetto a tutte le azioni intestate al Comune di Meda, chiedendo contestualmente il rimborso delle stesse, in conformità alle disposizioni di legge;
- con comunicazione in data 13.11.2020 la società AEB S.p.A. ha comunicato a tutti gli altri soci l'avvenuto esercizio da parte del Comune di Meda del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003, offrendo in opzione agli stessi le azioni del Comune di Meda, pari a n. 18.459.950 di categoria A, per un valore complessivo di € 5.314.174,02 (valore comprensivo delle azioni assegnate al Comune di Meda a titolo di dividendo in forza della deliberazione dell'Assemblea dei Soci della società AEB S.p.A. del 23.10.2020);
- con comunicazione in data 11.01.2021, ns. prot. n. 719 del 12.01.2021, la società AEB S.p.A. ha comunicato che, entro il termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di prelazione, è pervenuta unicamente la comunicazione di esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di Biassono, per n. 32.844 azioni del valore complessivo di € 9.454,99;

Richiamate le sentenze TAR per la Lombardia – Sez. I n. 412/2021, n. 413/2021 e n. 414/2021 pubblicate in data 15.02.2021 emesse nei contenziosi aventi ad oggetto la deliberazione del Consiglio Comunale di Seregno n. 17 del 20.04.2020, e relativi con allegati, con la quale era stata approvata l'operazione di integrazione societaria ed industriale tra il Gruppo AEB, con a capo Ambiente Energia Brianza S.p.A. e il Gruppo A2A, con a capo A2A S.p.A., comprensiva della scissione parziale di Unareti S.p.A. in Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. (operazione poi deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci AEB S.p.A. in data 30.04.2020);

Rilevato che dette sentenze hanno annullato la deliberazione del Consiglio Comunale di Seregno n. 17 del 20.04.2020 ed i relativi allegati;

Ritenuto che le stesse avrebbero potuto precludere l'attività di razionalizzazione della partecipazione nella società AEB S.p.A. di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2020, stante l'intrinseco legame tra l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003 e l'operazione di integrazione societaria e industriale tra il Gruppo AEB e il Gruppo A2A, di fatto oggetto di censura da parte del TAR per la Lombardia;

Rilevato comunque l'interesse dell'Amministrazione Comunale a razionalizzare la propria partecipazione nella società AEB S.p.A.;

Atteso quindi che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 4.03.2021, l'Amministrazione ha confermato la propria volontà di razionalizzare la partecipazione nella società AEB S.p.A. espressa nelle delibere consigliari n. 13/2020 e n. 54/2021 prevedendo che, nell'ipotesi in cui non fosse più esercitabile il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003 – stante gli effetti delle sentenze sopra citate - l'alienazione venisse effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 (art. 20), dell'art. 2437 quater del Codice civile e delle norme statutarie della società AEB S.p.A.;

Rilevato che, alla luce dell'esercizio del diritto di prelazione esercitato dal Comune di Biassono nell'ambito della procedura di recesso dalla società AEB S.p.A. avviata dal Comune di Meda con nota del 18.05.2020, prot. n. 8937, il Comune di Meda dovrebbe ora procedere all'alienazione a favore del Comune di Biassono di n. 32.844 azioni, per un valore complessivo di € 9.454,99;

Rilevata peraltro l'opportunità, allo stato attuale, di sospendere ogni attività in merito all'alienazione della partecipazione del Comune di Meda nella società AEB S.p.A., sia tramite l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003 sia ai sensi dell'art. 2437 quater del Codice civile e delle norme statutarie della società AEB S.p.A., in attesa degli esiti dei giudizi pendenti avanti il Consiglio di Stato a seguito dell'impugnazione delle sentenze TAR per la Lombardia Sez. I n. 412/2021, n. 413/2021 e n. 414/2021 pubblicate in data 15.02.2021.

Ciò allo scopo precipuo di tutelare l'Ente nell'ipotesi in cui l'operazione di integrazione societaria ed industriale tra il Gruppo AEB ed il Gruppo A2A dovesse essere revocata e/o annullata a seguito delle sentenze di cui sopra, che, tra l'altro, sono attualmente esecutive, stante il rigetto delle istanze cautelari presentate dai ricorrenti nei rispettivi giudizi d'appello;

Ritenuto pertanto di dover formulare apposito indirizzo in tal senso;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nell'ambito di una seduta della Giunta Comunale svolta mediante audio video conferenza, visto che sono collegati in video conferenza il Sindaco, il Segretario Generale e gli Assessori Villa Alessia, Bonacina Andrea, Mariani Fabio, Sodano Umberto e Tagliabue Stefania, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2020, nonché in conformità con il Decreto Sindacale n. 12/2020; la deliberazione si intende, in base alle predette disposizioni, assunta presso la Sede Municipale del Comune di Meda, in Piazza Municipio n.4.

Dato atto altresì che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario Comunale attraverso videoconferenza effettuata con la piattaforma go to meeting;

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore al Bilancio e Società Partecipate, Umberto Sodano;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 57 DEL 12/04/2021

- 1. Di prendere atto che, nell'ambito della procedura di recesso dalla società AEB S.p.A. avviata dal Comune di Meda con nota del 18.05.2020, prot. n. 8937, il Comune di Biassono ha esercitato il diritto di prelazione per n. 32.844 azioni del valore complessivo di € 9.454,99, come da comunicazione della società AEB S.p.A. in data 11.01.2021, ns. prot. n. 719 del 12.01.2021;
- 2. Di disporre la sospensione di ogni attività di razionalizzazione della partecipazione nella società AEB S.p.A. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2020 e ribadita con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020 e n. 10 del 4.03.2021, in entrambe le modalità alternative ivi previste, e cioè sia tramite l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003 sia ai sensi dell'art. 2437 quater del Codice civile e delle norme statutarie della società AEB S.p.A.;
- 3. Di dare atto che detta sospensione è indispensabile per la tutela degli interessi dell'Ente, non potendo sapere, allo stato attuale, quali saranno le sorti dell'operazione di aggregazione societaria ed industriale tra il Gruppo AEB S.p.A ed il Gruppo A2A nell'ambito della quale il Comune di Meda ha deliberato il recesso dalla società AEB S.p.A. ed il Comune di Biassono ha, a sua volta, deliberato l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto della propria quota proporzionale a seguito sia delle sentenze del TAR per la Lombardia Sez. I n. 412/2021, n. 413/2021 e n. 414/2021, attualmente esecutive, che dei contenziosi pendenti avanti al Consiglio di Stato relativi all'impugnazione di dette sentenze;
- 4. Di rinviare, pertanto, all'esito dei contenziosi avanti al Consiglio di Stato ogni attività connessa alla razionalizzazione della partecipazione del Comune di Meda nella società AEB S.p.A., *in primis* la cessione da parte del Comune di Meda al Comune di Biassono delle quote oggetto dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di Biassono;
- 5. Di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, T.U.S.P, al Collegio dei Revisori dell'Ente ed al Comune di Biassono.

Con successiva e separata votazione unanime espressa in forma palese nei modi di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL.

Il Sindaco Luca Santambrogio Il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Cavadini

Allegati:

- 1- Parere di regolarità tecnica;
- 2- Parere di regolarità contabile.



Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

INDIRIZZI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ AEB S.P.A.

esprime parere favorevole

Meda, 12/04/2021

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

¹ Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ²

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

INDIRIZZI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ AEB S.P.A.

esprime parere favorevole

Meda, 12/04/2021

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

² Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Deliberazione n. 181

del 29/09/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ULTERIORI INDIRIZZI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ AEB S.P.A.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **SETTEMBRE**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **13.00**

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

| Nome e Cognome | Qualifica | Presente | Assente |
|--------------------|-----------|----------|---------|
| LUCA SANTAMBROGIO | SINDACO | X | |
| ALESSIA VILLA | ASSESSORE | X | |
| ANDREA BONACINA | ASSESSORE | | X |
| FABIO MARIANI | ASSESSORE | X | |
| UMBERTO SODANO | ASSESSORE | X | |
| STEFANIA TAGLIABUE | ASSESSORE | X | |

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:

ULTERIORI INDIRIZZI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ AEB S.P.A.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2020 con la quale è stata approvata un'attività di razionalizzazione nei confronti della società AEB S.p.A., prevedendo l'alienazione delle quote azionarie detenute dall'Ente tramite l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003, in occasione dell'integrazione societaria e industriale tra il Gruppo AEB, con a capo la Ambiente Energia Brianza S.p.A. e il Gruppo A2A, con a capo A2A S.p.A., comprensiva della scissione parziale di Unareti S.p.A. in Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A.;

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020 con la quale, nell'ambito della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Meda alla data del 31.12.2019 ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., è stata confermata detta attività di razionalizzazione;

Rilevato che:

- in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2020, con lettera in data 18.05.2020 prot. n. 8937, il Comune di Meda ha comunicato alla società AEB S.p.A. l'esercizio del diritto di recesso dalla società, ex art. 2437-bis c.c., rispetto a tutte le azioni intestate al Comune di Meda, chiedendo contestualmente il rimborso delle stesse, in conformità alle disposizioni di legge;
- con comunicazione in data 13.11.2020 la società AEB S.p.A. ha comunicato a tutti gli altri soci l'avvenuto esercizio da parte del Comune di Meda del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003, offrendo in opzione agli stessi le azioni del Comune di Meda, pari a n. 18.459.950 di categoria A, per un valore complessivo di € 5.314.174,02 (valore comprensivo delle azioni assegnate al Comune di Meda a titolo di dividendo in forza della deliberazione dell'Assemblea dei Soci della società AEB S.p.A. del 23.10.2020);
- con comunicazione in data 11.01.2021, ns. prot. n. 719 del 12.01.2021, la società AEB S.p.A. ha comunicato che, entro il termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di prelazione, è pervenuta unicamente la comunicazione di esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di Biassono, per n. 32.844 azioni del valore complessivo di € 9.454,99;

Richiamate le sentenze TAR per la Lombardia – Sez. I n. 412/2021, n. 413/2021 e n. 414/2021 pubblicate in data 15.02.2021 emesse nei contenziosi aventi ad oggetto la deliberazione del Consiglio Comunale di Seregno n. 17 del 20.04.2020, e relativi allegati, con la quale era stata approvata l'operazione di integrazione societaria ed industriale tra il Gruppo AEB, con a capo Ambiente Energia Brianza S.p.A. e il Gruppo A2A, con a capo A2A S.p.A., comprensiva della scissione parziale di Unareti S.p.A. in Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. (operazione poi deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci AEB S.p.A. in data 30.04.2020);

Rilevato che dette sentenze hanno annullato la deliberazione del Consiglio Comunale di Seregno n. 17 del 20.04.2020 ed i relativi allegati;

Ritenuto che le stesse avrebbero potuto precludere l'attività di razionalizzazione della partecipazione nella società AEB S.p.A. di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2020, stante l'intrinseco legame tra l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003 e l'operazione di integrazione societaria e industriale tra il Gruppo AEB e il Gruppo A2A, di fatto oggetto di censura da parte del TAR per la Lombardia;

Rilevato comunque l'interesse dell'Amministrazione Comunale a razionalizzare la propria partecipazione nella società AEB S.p.A.;

Atteso quindi che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 4.03.2021, l'Amministrazione ha confermato la propria volontà di razionalizzare la partecipazione nella società AEB S.p.A. espressa nelle delibere consigliari n. 13/2020 e n. 54/2021 prevedendo che, nell'ipotesi in cui non fosse più esercitabile il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003 – stante gli effetti delle sentenze sopra citate - l'alienazione venisse effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 (art. 20), dell'art. 2437 quater del Codice civile e delle norme statutarie della società AEB S.p.A.;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 12.04.2021 con la quale l'Amministrazione Comunale ha disposto la sospensione di ogni attività di razionalizzazione della partecipazione nella società AEB S.p.A. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2020 e ribadita con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020 e n. 10 del 4.03.2021, in entrambe le modalità alternative ivi previste, e cioè sia tramite l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003 sia ai sensi dell'art. 2437 quater del Codice civile e delle norme statutarie della società AEB S.p.A., in attesa degli esiti dei giudizi pendenti avanti il Consiglio di Stato a seguito dell'impugnazione delle sentenze TAR per la Lombardia Sez. I n. 412/2021, n. 413/2021 e n. 414/2021, pubblicate in data 15.02.2021;

Rilevato che, con le sentenze n. 6142/2021 e n. 6143/2021, pubblicate in data 01.09.2021, e n. 6213/2021, pubblicata in data 06.09.2021, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi in appello presentati dalle società AEB S.p.A ed A2A S.p.A., confermando pertanto le sentenze del TAR per la Lombardia Sez. I n. 412/2021, n. 413/2021 e n. 414/2021 con le quali era stata dichiarata l'illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale di Seregno n. 17 del 20.04.2020;

Rilevato inoltre che:

- la società ASSP S.p.A. (C.F./P.I. 02585280965, con sede in Cesano Maderno Via Garibaldi n. 20) anch'essa socia di AEB S.p.A. e, a sua volta, società partecipata dal Comune di Meda con la quota dello 0,1% con raccomandata r. r. del 19.05.2020 aveva notificato alla società AEB S.p.A. il proprio recesso ai sensi dell'art. 2437bis del codice civile, con contestuale contestazione del valore di liquidazione delle azioni di AEB S.p.A. di cui alla perizia redatta da Duff & Phelpsa Holding S.r.l. in data 31 marzo 2020 (valore comunicato dalla stessa AEB S.p.A. ai sensi dell'art. 2437ter del codice civile);
- nello specifico, la contestazione non riguardava il "valore per azione" ai fini del recesso, ma la sola applicazione dello "sconto di minoranza/illiquidità" che Duff & Phelps Holding S.r.l. aveva ritenuto di poter applicare al "valore per azione", proposto, a detta della società ASSP S.p.A., in violazione delle indicazioni dei Principi Italiani di Valutazione (paragrafo IV.6.1), nonché in radicale antitesi rispetto alle conclusioni della maggioritaria e autorevole dottrina e giurisprudenza (cit. comunicazione di recesso in data 19.05.2020, indirizzata dalla società ASSP S.p.A. alla società AEB S.p.A. e, per conoscenza, ai propri soci prot. n. 9266 del 22.05.2020);
- non avendo le società AEB S.p.A. e ASSP S.p.A. trovato un accordo sul valore di liquidazione delle azioni, la società recedente ASSP S.p.A. chiedeva al Tribunale di Milano la nomina di un esperto affinchè il valore venisse definito ai sensi dell'art. 2473 ter codice civile, il quale prevede che "In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente";

Vista la comunicazione in data 11.05.2021, trasmessa a mezzo pec il 12.05.2021 e registrata al prot. n. 10791, con la quale la società ASSP S.p.A. comunica ai propri Soci, tra i quali il Comune di Meda, che il prof. Marco Lacchini, incaricato dal Tribunale di Milano – Sez. specializzata in

materia impresa B, ha depositato la propria perizia giurata, resa nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione di cui sopra (R.G. Tribunale di Milano n. 13412/2020);

Rilevato che il perito nominato dal Tribunale, prof. Marco Lacchini, ha determinato in € 303,1 mln il valore economico del patrimonio netto della società AEB S.p.A., dando atto che detto valore si colloca all'interno del normale *range* di oscillazione delle stime rispetto al valore determinato da AEB S.p.A. (perizia di Duff & Phelps Holding S.r.l.), pari ad € 309,06 mln.; il perito ha però escluso l'applicabilità al valore delle singole azioni dei c.d. "sconti a titolo di minoranza o a titolo di illiquidità";

Rilevato inoltre che:

- in data 04.05.2021 AEB mediante il deposito di istanza di nomina di arbitro avanti al Tribunale di Monza, ha esercitato il diritto di impugnare la relazione del perito nominato dal Tribunale di Milano (stralcio del verbale dell'Assemblea dei soci della società ASSP S.p.A. del 28.06.2021, trasmesso ai componenti del Comitato di controllo analogo della stessa ASSP S.p.A. in data 14.07.2021, prot. n. 15961);
- il Tribunale di Monza ha accolto l'istanza ed ha nominato l'Arbitro Collegiale, al fine di accertare e dichiarare che la relazione di stima del valore di liquidazione delle azioni detenute da ASSP in AEB al 31/12/2019 ex art. 2437ter c.c., depositata dal Prof. Lacchini in data 19.04.2021 nel procedimento sub R.G. V.G. 13412/2020 avanti al Tribunale di Milano è affetta da vizio di manifesta iniquità e/o erroneità ex art. 1349, c. 1, c.c. e che della stessa perizia non deve tenersi conto ai fini della determinazione giudiziale del valore delle azioni di ASSP in relazione al suo recesso da AEB (stralcio del medesimo verbale dell'Assemblea dei soci della società ASSP S.p.A. del 28.06.2021);

Considerato pertanto che:

- 1) la società AEB S.p.A. non ha ancora comunicato ai soci come e se intende ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato n. 6142/2021, n. 6143/2021 e n. 6213/2021 che hanno confermato l'illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale di Seregno n. 17 del 20.04.2020, alla base dell'operazione di integrazione societaria tra il Gruppo AEB ed il Gruppo A2A;
- 2) è tuttora pendente avanti il Tribunale di Monza la procedura arbitrale tra AEB S.p.A. ed ASSP S.p.A. per la determinazione del valore delle azioni AEB ai fini del recesso deliberato dalla società ASSP S.p.A., il cui esito potrebbe comportare una successiva ed ulteriore valutazione rispetto alle condizioni del proprio recesso dalla società AEB S.p.A.;

Rilevata pertanto l'opportunità di sospendere ogni attività di razionalizzazione della partecipazione nella società AEB S.p.A. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2020 e ribadita con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020 e n. 10 del 4.03.2021, in entrambe le modalità alternative ivi previste, e cioè sia tramite l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003 sia ai sensi dell'art. 2437 quater del Codice civile e delle norme statutarie della società AEB S.p.A., fino a quando, da un lato, non sia chiarito da AEB S.p.A. come e se intenda conformarsi alle sentenze del Consiglio di Stato n. 6142/2021, n. 6143/2021 e n. 6213/2021 e, dall'altro, non sia conclusa la procedura arbitrale attivata dalla società AEB S.p.A. nei confronti della società ASSP S.p.A. per la determinazione del valore, ai fini del recesso, delle azioni AEB;

Ritenuto pertanto di dover formulare apposito indirizzo in tal senso;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nell'ambito di una seduta della Giunta Comunale svolta mediante audio video conferenza parziale, visto che sono presenti in sede: il Segretario Comunale e l'Assessore Tagliabue Stefania, mentre sono collegati in video conferenza

gli Assessori Villa Alessia, Mariani Fabio e Sodano Umberto secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2020, nonché in conformità con il Decreto Sindacale n. 12/2020; la deliberazione si intende, in base alle predette disposizioni, assunta presso la Sede Municipale del Comune di Meda, in Piazza Municipio n.4.

Dato atto altresì che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario Comunale attraverso videoconferenza effettuata con la piattaforma go to meeting;

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore alle Società Partecipate, Umberto Sodano;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. Di prendere atto che il Consiglio di Stato con le sentenze n. 6142/2021, n. 6143/2021 e n. 6213/2021 ha rigettato gli appelli avverso le sentenze del TAR per la Lombardia Sez. I n. 412/2021, n. 413/2021 e n. 414/2021 con le quali era stata dichiarata l'illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale di Seregno n. 17 del 20.04.2020, alla base dell'integrazione societaria e industriale tra il Gruppo AEB, con a capo AEB S.p.A. ed il Gruppo A2A, con a capo A2A S.p.A.;
- 2. Di prendere atto altresì che è tuttora pendente avanti il Tribunale di Monza la procedura arbitrale tra AEB S.p.A. ed ASSP S.p.A. relativa alla determinazione del valore delle azioni AEB ai fini del recesso deliberato dalla società ASSP S.p.A., il cui esito potrebbe comportare una successiva ed ulteriore valutazione rispetto alle condizioni del proprio recesso dalla società AEB S.p.A.;
- 3. Di sospendere ulteriormente ogni attività di razionalizzazione della partecipazione nella società AEB S.p.A. disposta con precedente propria deliberazione n. 57 del 12.04.2021, stante, da un lato, l'incertezza che tuttora permane in ordine alle sorti dell'operazione di aggregazione societaria ed industriale tra il Gruppo AEB ed il Gruppo A2A sia sotto l'aspetto amministrativo che civilistico e, dall'altro, la pendenza presso il Tribunale di Monza della sopra citata procedura arbitrale tra AEB S.p.A. ed ASSP S.p.A., ai fini della valutazione economica della società AEB S.p.A.;
- 4. Di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, T.U.S.P, al Collegio dei Revisori dell'Ente ed al Comune di Biassono.

Con successiva e separata votazione unanime espressa in forma palese nei modi di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 181 DEL 29/09/2021

Il Sindaco Luca Santambrogio

Il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Cavadini

Allegati:

- 1. Parere di regolarità tecnica;
- 2. Parere di regolarità contabile.



Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

ULTERIORI INDIRIZZI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ AEB S.P.A.

esprime parere favorevole

Meda, 29/09/2021

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

¹ Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ²

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

ULTERIORI INDIRIZZI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ AEB S.P.A.

esprime parere favorevole

Meda, 29/09/2021

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

² Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49